

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 368 DEL 01/03/2024

DELIBERAZIONE  
del

***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: STIPULA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE - SEDE DI BRESCIA - PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA ULSS7 PEDEMONTANA

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC AFFARI GENERALI  
Anno Proposta: 2024    Numero Proposta: 356/24

*Il Direttore dell'U.O.C Affari Generali nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian*

---

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che in data 19.02.2023, con nota prot. n. 16073, è pervenuta a questa Azienda da parte dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, la richiesta di stipulare la convenzione per il tirocinio formativo e di orientamento finalizzato alla formazione in psicoterapia.

Rilevato che con email del 20.02.2024, è pervenuto il nominativo della studentessa interessata a svolgere il tirocinio presso l'AULSS7, specificando l'area di interesse in Psichiatria, allegando il relativo curriculum.

Preso atto che la richiesta di avvio tirocinio della studentessa indicata è stata accolta favorevolmente con email conservata agli atti, dal dott. Nicola Magnavita, Direttore dell'UOC Psichiatria 1 (email del 22.02.24), e dalla dott.ssa Roberta Maschio, dirigente psicologo del Centro Salute Mentale 1 (email del 21.02.24).

Riscontrato che il tirocinio è un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda, si propone di sottoscrivere la convenzione allegata alla presente proposta.

Preso atto che la convenzione avrà durata di 3 anni a decorrere dalla data di stipulazione, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno un mese prima della scadenza.

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Affari Generali propone di sottoscrivere la convenzione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore, allegata alla presente proposta di cui è parte integrante e sostanziale.

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

#### DELIBERA

1. di stipulare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di convenzione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore allegato al presente atto come parte integrante, relativo allo svolgimento dell'attività di tirocinio formativo e di orientamento finalizzato alla formazione in psicoterapia, presso le strutture di questa Azienda;
2. di dare atto che la convenzione avrà durata di 3 anni a decorrere dalla data di stipulazione, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno un mese prima della scadenza;
3. di dare atto che l'Università Cattolica del Sacro Cuore copre gli allievi iscritti nell'espletamento dell'attività di tirocinio per la Responsabilità Civile verso Terzi e per gli Infortuni;
4. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa azienda per

l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.



**UNIVERSITÀ  
CATTOLICA**  
del Sacro Cuore

***Imposta di bollo pari ad Euro 16,00 assolta in modo virtuale.  
Autorizzazione N. 316666 del 27/06/1974 rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Milano***

## **CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO**

**TRA**

l'Università Cattolica del Sacro Cuore, codice fiscale n. 02133120150 con sede legale in Milano, L.go Gemelli 1, d'ora in poi denominata Università Cattolica, rappresentata da Giovanni Panzeri, Direttore della sede di Brescia, nato a Bosisio Parini, il 03/02/1961, domiciliato per la carica in Via Trieste 17 Brescia

**E**

AZIENDA ULSS N .7 PEDEMONTANA, codice fiscale n. 00913430245, con sede legale in BASSANO DEL GRAPPA VI, via dei lotti, 40, rappresentata da CARLO BRAMEZZA, DIRETTORE GENERALE, nato/a a TREVISO il 04/05/1967

## **PREMESSO**

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti individuati dall'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive modifiche, possono promuovere tirocini in enti e imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico.

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

### **ARTICOLO 1**

Ai sensi dell'art.18 della legge 24/6/1997 n.196 e successive modifiche, AZIENDA ULSS N .7 PEDEMONTANA dà la propria disponibilità ad accogliere presso le sue strutture e sedi operative, su proposta dell'Università Cattolica, soggetti, in possesso dei requisiti previsti, in tirocinio per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali.

### **ARTICOLO 2**

- Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
- Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un tutor designato dall'Università Cattolica e da un tutor aziendale, indicato da AZIENDA ULSS N .7 PEDEMONTANA è responsabile dell'attuazione del Progetto formativo individuale. Il tutor universitario svolge funzioni di coordinamento

didattico e organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra soggetto promotore, ospitante e tirocinante, assicurando il monitoraggio del Progetto formativo individuale.

- Per ciascun tirocinante inserito presso AZIENDA ULSS N .7 PEDEMONTANA in base alla presente Convenzione viene predisposto un Progetto formativo individuale contenente:
  - \* il nominativo del tirocinante;
  - \* i nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale;
  - \* obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
  - \* le strutture aziendali (sedi operative, stabilimenti, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - \* gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile (vedi Art.4).

### **ARTICOLO 3**

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- \* svolgere le attività previste dal Progetto formativo e di orientamento;
- \* rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- \* mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

### **ARTICOLO 4**

- L'Università Cattolica assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la Responsabilità Civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, AZIENDA ULSS N .7 PEDEMONTANA si impegna a segnalare l'evento all'Università Cattolica nel più breve tempo possibile, affinché possa provvedere ai necessari adempimenti entro i tempi previsti dalla normativa vigente.
- Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare: a) il soggetto ospitante è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011; b) gli obblighi di cui agli art. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/08, nonché la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti, sono a carico del soggetto ospitante.
- L'invio delle comunicazioni obbligatorie - per i soli tirocini extracurricolari, laddove previsto - è assolto dal soggetto ospitante direttamente o tramite altri soggetti da lui delegati.
- L'imposta di bollo è a carico del soggetto promotore.

### **ARTICOLO 5**

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione, ha la durata di 3 anni se non disdetta almeno un mese prima della scadenza secondo le forme di legge. La Convenzione si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

### **ARTICOLO 6**

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alle specifiche normative regionali vigenti

### **ARTICOLO 7**

#### **Trattamento dei dati personali**

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si impegnano, ciascuno con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali di cui vengano in possesso in esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs n.

196/2003, così come modificato dal D.Lgs n. 101/2018.

Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente accordo, avviene nel rispetto ed in adempimento alle previsioni del D.P.R. n. 328 del 2001 e s.m.i.

Gli studenti tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa e dovranno osservare diligentemente le istruzioni loro impartite dal soggetto ospitante astenendosi, in ogni caso, dalla divulgazione di qualsiasi informazione di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio e/o in ragione dello stesso.

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, fatto comunque salvo il rispetto dei termini previsti dalle norme.

Brescia, il \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_

FIRMA UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE

FIRMA AZIENDA ULSS N .7 PEDEMONTANA